



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Lucio Napolitano	Presidente
Valentino Lenoci	Consigliere
Gian Paolo Macagno	Consigliere
Marcello Maria Fracanzani	Consigliere Rel.
Giuliano Tartaglione	Consigliere

Oggetto:

Tremonti Ambiente
- Conto energia -
definizione
comunitaria
piccola e media
impresa - potere
di veto -
Principio di
diritto

Ud.21/05/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8459/2023 R.G. proposto da:

██████████ S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ unitamente all'avvocato
████████████████████

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-controricorrente-

avverso

la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia n. 3871/2022 depositata l'11/10/2022.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott. Stefano Visonà, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Uditi per le parti l'Avv. [REDACTED] per la parte contribuente e l'Avvocato dello Stato Barbara Borgoni per l'Agenzia delle entrate.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] è una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, avente, sino al 2017, esercizio "a cavallo d'anno" (1° luglio-30 giugno). In particolare, essa è proprietaria di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare siti nel comune di [REDACTED]. Tali impianti sono collegati alla rete elettrica nazionale e fruiscono degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), che prevedono l'erogazione di una "tariffa incentivante" (c.d. Conto Energia). La costruzione dei predetti impianti fotovoltaici è terminata nel corso dell'esercizio 1° luglio 2010-30 giugno 2011, a fronte di un investimento pari a complessivi € 192.937.543,00.

2. Pur in presenza di tale capacità imprenditoriale, la società ha ritenuto di rientrare nella qualifica di piccola e media impresa (PMI) di cui al d. m. 18 aprile 2006, di recepimento della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, avendo meno di 250 occupati, un fatturato inferiore a 50 milioni di euro ed un bilancio inferiore ai 43 milioni.

Allo stesso tempo e per il medesimo fine, la predetta società dichiara non essere soggetta a controllo altrui, non detenendo, da sola o assieme ad altre, il 25% di altra impresa, né essendo detenuta da un medesimo gruppo.

Più in particolare, al 30 giugno 2011, il capitale sociale di [REDACTED] risultava interamente detenuto da [REDACTED] s.r.l., società anch'essa



operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte solare. Alla medesima data il capitale di [REDACTED] era, a sua volta, detenuto:

1) per una quota pari al 54,5% da [REDACTED] *partnership* di diritto statunitense avente come oggetto sociale l'effettuazione di investimenti "*in commodity contracts, tax liens, venture capital companies, and other miscellaneous investing*" a sua volta interamente controllata da [REDACTED] Inc., società statunitense a capo di uno dei principali gruppi multinazionali operanti nel settore assicurativo e finanziario;

2) per una quota pari al 24% da [REDACTED] società di gestione operante in nome e per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso [REDACTED]

3) per la restante quota del 21,5% da [REDACTED] [REDACTED] società a responsabilità limitata di diritto tedesco, anch'essa operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

In considerazione della tipologia di attività svolta, [REDACTED] Inc. costituisce un "investitore istituzionale", ossia un gestore professionale del risparmio.

3. A seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 58/2016 in merito alla fruizione "ora per allora" dell'agevolazione Tremonti Ambiente e della sua cumulabilità con la "tariffa incentivante" ("*conto energia*"), [REDACTED] ha richiesto alla Direzione provinciale I di Milano dell'Agenzia delle entrate il rimborso per i periodi d'imposta dal 2011 al 2017 dell'IRES e dell'Addizionale dell'IRES (quest'ultima limitatamente ai periodi d'imposta 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012 e 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013) versate per effetto del mancato godimento della suddetta agevolazione a fronte dell'investimento complessivo di € 192 mln. per la costruzione dei descritti impianti fotovoltaici terminata nel corso dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2011.

In particolare, con tali istanze la Società ha rappresentato che, in relazione al suddetto investimento, la "componente ambientale"



agevolabile ammonta a €.94.074.605,00 come determinata con la “*perizia tecnica giurata*” dell’11 maggio 2017 redatta dallo Studio Associato [REDACTED] in applicazione dell’“*approccio incrementale*” ex art. 6, comma quindicesimo, della legge n. 388/2000.

Sulla base di tale stima, la Società ha, dunque, proceduto a rideterminare l'imponibile IRES relativo al suddetto periodo d'imposta 1° luglio 2010-30 giugno 2011. In particolare, la Società ha rilevato che, qualora il predetto importo di €.94.074.605,00 fosse stato ricompreso tra le “variazioni in diminuzione” nel Modello Unico-SC 2011, essa avrebbe determinato una perdita illimitatamente riportabile ex art. 84 del TUIR pari a €.85.011.065,00, con conseguente diritto al rimborso dell'IRES e dell'Addizionale dell'IRES in tesi indebitamente versate nei successivi periodi d'imposta per complessivi €.20.841.166,00.

4. Le due istanze di rimborso IRES ed addizionale IRES hanno avuto esito in provvedimenti di diniego, motivati sulla presenza indiretta di [REDACTED] Inc. nel capitale di [REDACTED] e sul suo potere di intervento nella conduzione societaria.

I provvedimenti di diniego erano impugnati avanti il giudice di prossimità che ne confermava la legittimità, sull'affermazione essersi prodotto un reticolo di partecipazioni per cui il volere di [REDACTED] Inc. era in grado di paralizzare e, quindi, gestire in concreto la società contribuente, istante per il rimborso.

La sentenza era confermata in appello, donde ricorre per cassazione la società contribuente, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di doglianza, cui replica l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.

In prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato memoria, ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Viene proposto unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, quinto comma, del D.M. 18 aprile 2005 e dell'art. 3 delle "Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali" di cui all'appendice del medesimo decreto ministeriale, nonché dell'art. 2359 del codice civile, nonché e di conseguenza, dell'art. 6, commi da tredicesimo a diciannovesimo, della l. n. 388/2000.

Nella sostanza, si critica la sentenza in scrutinio per aver equiparato il potere di veto di una partecipante indiretta all'influenza dominante ovvero controllo, capace di escludere la qualifica di piccola o media impresa ai fini della fruizione del beneficio fiscale qui in controversia.

Detto in altri termini, si lamenta siasi ritenuto che la partecipazione indiretta di █████ Inc., pur pacificamente qualificato investitore istituzionale, nel capitale sociale di █████ sia in grado di paralizzare le decisioni di quest'ultima, estrinsecandosi in un potere di veto da ritenersi equivalente all'influenza dominante di cui all'art. 2359 del codice civile, incompatibile con lo statuto di piccola e media impresa.

Posto ancora diversamente, ed in estrema sintesi, la questione si riduce a verificare se il potere di veto equivalga a influenza dominante ex art. 2359 c.c., ai fini dell'esclusione della società contribuente dai benefici fiscali di cui al "Tremonte Ambiente", cioè l'art. 6, commi da tredicesimo a diciannovesimo della l. n. 388/2000.

1.1. In via preliminare di rito occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, ove afferma trattarsi di azione contro una pronuncia "doppia conforme" e tesa a sollecitare una revisione nel merito, quindi inammissibile in sede di giudizio di legittimità. Così non è, vertendosi all'opposto in tema di interpretazione della disciplina della dell'art. 6 l. n. 388/2000 in rapporto all'art. 2359 c.c., alla luce del quadro eurounitario. Né è ostativo alla deduzione di un vizio ex art. 360, primo comma, n. 3 del codice di



procedura civile la circostanza di un doppio esito conforme dei gradi di merito. L'eccezione di inammissibilità è dunque infondata ed il motivo può essere scrutinato.

2. Primieramente occorre ricostruire il quadro normativo generale, collocando in posizione di genere a specie la disciplina comunitaria in tema di partecipazioni e controllo societario con la disposizione nazionale che prevede una notevole agevolazione fiscale, ma in vista di un interesse superiore, a sua volta eurounitario, qual è la tutela dell'ambiente: sono gli investimenti a vantaggio ambientale ad essere agevolati, se peraltro svolti da imprenditori medio piccoli, nel senso che si dirà, proprio per evitare elusioni, ma nel contempo rispettando la libertà di investimento e la tutela della concorrenza che restano i pilastri dell'ordinamento eurounitario, da porre in comparazione e coordinamento con i diritti fondamentali ed i beni essenziali, quali appunto la tutela dell'ambiente.

2.1. Con un'inversione dell'esegesi tradizionale che procede deduttivamente dalla fonte europea per iscriverci quella nazionale, conviene muovere dalla seconda per cesellarne la coerenza comunitaria.

In questo senso occorre muovere dai requisiti soggettivi della società beneficiaria previsti dalla norma interna. Ai fini della fruizione dell'agevolazione Tremonti Ambiente il beneficiario dev'essere qualificabile quale *"piccola e media impresa"*, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 di *"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"* con cui l'Italia ha recepito i contenuti della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 *"relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese"*. Tale qualifica di PMI sussiste qualora l'impresa – oltre a non superare taluni dati dimensionali (qui non in discussione)– presenti carattere di *"indipendenza/autonomia"*, ossia non risulti né *"associata"* né *"collegata"* ad altra impresa, nei sensi che si diranno subito, proprio per evitare



elusioni tramite partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale. Per quanto qui rileva, il Decreto stabilisce, in via generale, che sono considerate *“collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:”*

[...] *“a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”*; tuttavia, detta relazione di collegamento è esclusa qualora essa intercorra con *“investitori istituzionali”*, tra cui vi rientrano *“le imprese di assicurazione”*, a condizione che detti investitori istituzionali *“non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione”* e, cioè, come precisato dall’apposita Commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, non esercitino *“un’influenza dominante”* sull’altra impresa, *“senza che rilevi in modo decisivo l’esercizio dei diritti di voto quale che ne sia la percentuale rispetto al capitale”*.

3. Così ricostruito il tessuto normativo, occorre inquadrare il problema negli assi cartesiani della norma, ovvero la *ratio* ed il *télos* che la sostengono, cioè la ragion d’essere della norma, il problema cui vuol dare risposta, e lo scopo della norma, cioè il modo con cui vuol dare risposta a quel problema. Si tratta cioè di collocare la norma nel contesto ermeneutico di cui all’art. 12, secondo comma, delle disp. prel. al codice civile.

L’agevolazione fiscale qui in esame risponde al problema di colmare la lacuna di impianti nel settore di energie rinnovabili e di migliorie degli impianti produttivi, nel rispetto dell’ambiente. Il modo scelto per colmare tale lacuna è favorire ed aiutare -defiscalizzando- gli investimenti di piccoli e medi imprenditori nel settore delle energie rinnovabili ovvero premiando gli investimenti in adeguamenti produttivi coerenti con la tutela dell’ambiente. Nello stesso tempo, si vuole evitare che grandi imprenditori ottengano i vantaggi riservati ai piccoli, costruendo e pilotando all’uopo società che rispettino i requisiti dimensionali, ma che siano eterodirette da



grandi gruppi. È per questo, dunque, che ai requisiti dimensionali oggettivi si aggiungono i limiti del controllo soggettivo, con ricostruzione trasparente dell'effettivo controllo.

3.1. Com'è noto, la norma di riferimento è l'art. 2359 del codice civile che, nel diritto tributario, è stata declinata in diverse maniere, proprio con riguardo ai profili elusivi che lo strumento societario può propiziare per spostare l'imposizione fiscale, alterando il principio di capacità contributiva. Ne emerge la costante per cui il controllo richiesto dev'essere pregnante nella conduzione della società, al fine di essere fiscalmente rilevante.

In questo senso è stato affermato, anche di recente, che il collegamento societario esterno, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra, non potendo tale influenza desumersi dal solo rapporto di parentela o di affinità tra i soci delle diverse società; l'accertamento di tale collegamento societario non vale, comunque, a far presumere, ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione (cfr. Cass. T., n. 9260/2026).

Pertanto, in caso parallelo, è stato rilevato che in tema di "esterovestizione", la nozione di "sede dell'amministrazione" contrapposta alla sede legale - ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 - coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, dovendo perciò identificarsi nel luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli



affari e dell'impulso dell'attività dell'ente; in particolare, quando si tratti di società estera controllata da società italiana, lo spostamento effettivo presso la controllante della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore a quella di contenuto civilistico discendente dall'esercizio delle prerogative di cui all'art. 2359 c.c., dovendo invece realizzarsi una fattispecie nella quale la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della controllata, della quale usurpa l'impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propria operatività, riducendola ad un mero satellite o dipendenza, ovvero a una struttura non effettiva (cfr. Cass. T., n. 23842/2025; cfr. anche n. 9400/2023).

Diversamente è stato detto che in tema di determinazione del reddito d'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla luce delle specifiche finalità antielusive della disciplina fiscale del "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che, difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra) (cfr. Cass. T., n. 11954/2025).

Per profili diversi sulla consistenza del controllo ai fini dell'elusione (dei doveri del datore di lavoro), cfr. altresì Cass. L., n. 2014/2022.

3.2. Si può desumere un principio ricorrente per cui l'influenza dominante rilevante -in termini generali- nel settore tributario deve consistere nella capacità di orientare concretamente l'azione societaria attiva, in diversi modi, fino all'usurpazione dell'impulso societario che è richiesto per riconoscere l'esterovestizione.



Peraltro, non è escluso il profilo dell'influenza dominante tramite controllo indiretto, una forma cioè di intrecci partecipativi e di clausole societarie tali da concentrare nelle mani di pochi o di uno le decisioni strategiche gestionali, cioè i caratteri propri del rischio di impresa in cui si concreta il ruolo dell'imprenditore.

Detto diversamente, si può sostenere che il trasferimento di soggettività giuridica, tale da concretare elusione fiscale e trasferimento indebito del carico tributario in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.) si concreta con un'interferenza propria nel carattere essenziale dell'imprenditore, cioè la direzione ordinaria e straordinaria dell'impresa, con l'assunzione del caratteristico rischio o alea. È quindi necessaria un'intromissione in queste funzioni attive, tale da raggiungere una sorta di usurpazione (totale o parziale) delle funzioni imprenditoriali tipiche, concretando un'eterodirezione.

L'esame dev'essere condotto caso per caso, analizzando le limitazioni ai poteri imprenditoriali ed il conseguente trasferimento ad altri soggetti, con o senza la relativa responsabilità.

Va dunque ora posta l'attenzione alla struttura del contribuente richiedente il beneficio Tremonti Ambiente.

4. Nel caso specifico, il capitale sociale di [REDACTED] è interamente detenuto da [REDACTED] s.r.l.; a sua volta, il capitale di [REDACTED] è detenuto per una quota pari al 54,5% da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a sua volta interamente controllata da [REDACTED] Inc., società statunitense a capo di uno dei principali gruppi multinazionali operanti nel settore assicurativo e finanziario e, per le restanti quote, da due altri soci. [REDACTED] costituisce un "investitore istituzionale", ossia un gestore professionale del risparmio; 4) pertanto, ai sensi della richiamata disciplina recata dal Decreto, ancorché [REDACTED] detenga formalmente, per il tramite di [REDACTED] la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di [REDACTED] essa può



considerarsi "collegata" ad [REDACTED] solo qualora venga accertato che essa esercita su quest'ultima "un'influenza dominante".

Al proposito lo Statuto di [REDACTED] prevede *in primis* significative maggioranze qualificate per le decisioni dell'assemblea e, in particolare, che "potranno essere validamente assunte solo ove consti il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale" le decisioni concernenti gli "aumenti del capitale sociale" finalizzati "a finanziare Investimenti necessari della società o di società dalla stessa controllate" (art. 17.2). Pertanto, con riferimento a tali decisioni, [REDACTED] non può assumere decisioni senza previo accordo con gli altri soci.

Quanto alle decisioni che il consiglio di amministrazione di [REDACTED] deve assumere ai fini della gestione delle società partecipate (*i.e.* l'"esercizio dei diritti di voto da parte della società nell'assemblea dei soci di qualsiasi società partecipata"), lo Statuto prevede i seguenti *quorum*: in linea generale, "tre amministratori su cinque" (art. 23.4); 6.2.) "quattro amministratori su cinque" per le materie regolate dall'art. 17.2., tra cui la nomina del quinto amministratore della partecipata, che rivestirà la carica di Presidente del consiglio di amministrazione.

Pertanto, neppure un consigliere di [REDACTED] può essere nominato da [REDACTED]

5. Così circoscritti i rapporti di influenza fra partecipata e partecipante indiretta, si può rinvenire a favore della seconda una sorta di "veto a garanzia" del proprio investimento, cioè un estremo potere non di condurre l'azione societaria o di sceglierne le strategie, senza assumersene la responsabilità, bensì di intervenire per fermare l'azione di una partecipata (di cui non può nominare gli amministratori) ove venga sconsideratamente pregiudicato il capitale versato da investitori istituzionali che, a loro volta, per mantenere tale qualifica e offrire garanzie ai soggetti di cui raccolgono i risparmi, devono dare prova di incisività sugli investimenti con cui operano.



Come si vede, si tratta di fattispecie complessa che trascende il mero controllo di influenza dominante di cui all'art. 2359 c.c., per coinvolgere profili più ampi. In questo senso, la disciplina interna che esclude dalle percentuali di partecipazione gli investitori istituzionali (purché non abbiano influenza dominante) dev'essere coordinata con le garanzie che detti investitori, proprio perché istituzionali, debbono avere negli investimenti che finanziano, atteso che si muovono con denaro non loro, ma spesso fornito con raccolta del risparmio o come intermediari finanziari, soggetti, quindi, alle regole ed ai controlli del mercato finanziario, tesi a prevenire speculazioni o *crack* finanziari.

Detto in altri termini, la natura di piccole e medie imprese, anche ai fini delle esenzioni fiscali previste dal legislatore nazionale, non viene persa ove siano partecipate anche in misura consistente da investitori istituzionali, poiché si tratterebbe di limitazione contraria al diritto eurounitario. Tale partecipazione, per contro (quale limite), non deve prestarsi all'esercizio di influenza dominante, ovvero in eterodirezione, poiché un tanto concreterebbe l'abuso di diritto ai fini dell'elusione fiscale. Per converso (quale controlimite), la partecipazione consistente di investitori istituzionali richiede necessariamente delle garanzie dell'investimento, che possono concretarsi in poteri di limitazione o veto su singole operazioni, ritenute rischiose, eccentriche o contrarie allo statuto. In questi termini, la partecipazione di investitori istituzionali è fisiologica e coerente con il mercato eurounitario, propizia per la partecipata che accede ad un più ampio mercato del credito, sicura per l'investitore stesso che dispone di un "freno d'emergenza", di una clausola di "veto a garanzia", necessaria per investire nell'operazione il denaro raccolto con sollecitazione al risparmio, il cui rischio speculativo dev'essere calmierato.

6. In sintesi, devesi escludere il carattere di influenza dominante della partecipante indiretta in [REDACTED] [REDACTED] è investitore istituzionale ed



il suo potere, indiretto, non si concreta nella conduzione di impresa, ma pur estrinsecandosi nell'incisivo potere di veto, ha scopo eminentemente di garanzia, cioè di impedire operazioni dannose o fraudolente in danno dell'investitore di una società di cui non si ha il controllo. Così intesa, come potere di veto a garanzia, l'influenza della partecipante indiretta non è tale da costituire posizione dominante capace di escludere l'autonomia imprenditoriale della contribuente [REDACTED]. Quest'impostazione è peraltro coerente con il sistema eurounitario di libertà degli investimenti e circolazione dei beni, consentendo alle PMI di mantenere la gestione imprenditoriale, ma di cercare finanziamento anche internazionale e nelle sedi istituzionali, cedendo dei poteri di "veto a garanzia" dell'investitore (a sua volta per garanzia dei propri investitori), senza perdere la natura di PMI italiane.

Ciò è coerente con il decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 di *"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"* con cui l'Italia ha recepito i contenuti della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 *"relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese"*, tenendo conto del ruolo degli investitori istituzionali, il cui scopo non è quello di dirigere le imprese (c.d. "fare impresa"), ma di investire in imprese -anche piccole, senza snaturarle- perché ritenute innovative, meritevoli e redditizie per l'investimento (c.d. "sollecitazione al risparmio investito").

Può quindi essere espresso il seguente principio di diritto: In tema di agevolazioni fiscali di cui all'art. 6, commi da tredicesimo a diciannovesimo, l. n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), la partecipazione dominante (diretta o indiretta) che esclude la qualifica di PMI ai sensi del d.m. Attività produttive 18 aprile 2005, nonché il relativo beneficio fiscale, deve consistere nella capacità di orientare l'azione strategica imprenditoriale (con la nomina di amministratori o poteri



comunque di indirizzo assembleari), non essendo sufficiente un potere di veto dell'investitore istituzionale, teso a garantirlo da azioni eccentriche o sconsiderate della controllata di cui non può nominare o revocare gli amministratori. E ciò in coerenza con la libera circolazione di capitali ed investimenti e dell'effettività della concorrenza su cui si fonda l'Unione europea, i cui principi devono essere bilanciati nel circoscrivere le ipotesi di elusione fiscale fissate dal legislatore.

7. In definitiva la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché, uniformandosi al principio di diritto sopra indicato, svolga gli accertamenti in fatto necessari anche in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi per il godimento dell'agevolazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.

Il Relatore

MARCELLO M. FRACANZANI

Il Presidente

LUCIO NAPOLITANO

